

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n.

CONTRATTO AFFIDO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E
DISABILI FREQUENTANTI IL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI
CALDONAZZO PERIODO 01.07.2018 – 31.10.2018 – CIG. _____.

tra

Francesca Carneri, nata a Borgo Valsugana (TN) il 04.02.1971 C.F.
CRNFNC71B44B006N, domiciliata per la carica in Pergine Valsugana (TN),
presso la sede legale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Piazza
Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA 02143860225, la quale dichiara di intervenire ed
agire nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Socio-
Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

e

Lorenzo Laner, nato a Trento il 26.03.1966 C.F. LNRLRZ66C26L378A e
residente a Frassilongo (TN) – Maso Raut, 21 – in qualità di Legale
Rappresentante del Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A. con
sede legale in Trento – Via Klagenfurt, 52 – C.F. e P.IVA 01656100227, il
quale dichiara che

- nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 32-ter e 32-quater del Codice
Penale;
- nei confronti della Società da lui rappresentata non ricorrono cause di
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 e ss.mm. o altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

SI PREMETTE CHE

Richiamato il contratto rep. 458 dd. 14.03.2017 avente ad oggetto contratto affido del servizio di trasporto anziani e disabili frequentanti il Centro servizi per anziani di Caldonazzo periodo 01.03.2017 – 31.12.2017.

Con determinazione n. 429 dd. 21.02.2017 la Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale ha affidato l'incarico relativo al servizio di trasporto anziani e disabili frequentanti il Centro servizi per anziani di Caldonazzo periodo marzo 2017 – dicembre 2017.

Con determinazione n. 2384 dd. 19.12.2017 la Responsabile del Servizio Socio – Assistenza ha prorogato il contratto rep. 458 dd. 14.03.2017 per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Individuazione contraenti e attività oggetto del contratto.

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, affida al Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A., di seguito per brevità denominato Consorzio, come sopra rappresentato, che accetta di svolgere il servizio di trasporto anziani e disabili frequentanti il Centro Servizi per Anziani di Caldonazzo 'Il Girasole', di seguito per brevità denominato Centro, secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2 - Prestazioni erogate

Il servizio ha per oggetto il trasporto orientativo di circa n. 13 persone (di cui 10 utenti, 2 accompagnatori e 1 volontario), individuate dalla Comunità, dal

domicilio degli utenti al Centro, sito nell'edificio denominato Casa Boghi, in Viale Stazione 2/A in Caldonazzo, e ritorno al loro domicilio, con automezzo autorizzato al trasporto di persone. Considerato che talora l'attività del Centro si svolge in luoghi/sedi diversi dalla sede del Centro il servizio trasporto garantisce il trasporto degli anziani dai rispettivi domicili alla 'sede provvisoria' delle attività del Centro purchè tale sede sia all'interno dei comuni di Calceranica, Caldonazzo, Levico Terme e Tenna.

Il servizio prevede:

- il prelievo degli utenti dal loro domicilio e loro accompagnamento al Centro o 'sedi provvisorie' di cui sopra, percorrendo il tragitto complessivamente più breve e che rechi il minor disagio possibile agli utenti, seguendo anche le indicazioni fornite dagli Operatori di riferimento del Centro. L'esecutore si impegna a far salire/scendere gli utenti nel punto di fermata 'sicuro' più vicino al domicilio segnalato, mentre eventuali variazioni rispetto alla salita/discesa degli anziani dall'automezzo in luogo diverso dal domicilio segnalato, dovranno essere preventivamente comunicate all'esecutore dall'operatore del Centro referente per questo servizio. E' autorizzato il solo trasporto degli utenti per i quali la Comunità ha richiesto detto servizio e degli accompagnatori (eventuale accompagnatore individuato dalla Comunità), rimanendo nell'ambito dei Comuni sopra individuati;
- il successivo riaccompagnamento degli utenti al loro domicilio al termine del servizio con partenza dal Centro/'sedi provvisorie' e con le medesime modalità di cui sopra;
- l'aiuto, al bisogno, agli utenti con difficoltà di movimento a raggiungere l'automezzo, il Centro o la propria abitazione. Su valutazione dell'assistente

sociale referente del Centro la Comunità mette a disposizione un operatore 'accompagnatore'.

Il servizio trasporto viene di norma attivato per i due pomeriggi di apertura settimanale del Centro – il lunedì pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio – con possibilità di variazione preventivamente concordata con la Comunità.

Gli orari di apertura al pubblico del Centro sono infatti i seguenti: lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00.

A fronte di tali giornate/orari del Centro, il Consorzio si impegna a svolgere il servizio in modo da garantire in linea di massima l'orario di arrivo degli utenti al Centro alle ore 14.00 e l'orario di partenza degli utenti dal Centro in oggetto alle ore 17.00. L'attività del Centro e conseguentemente il servizio trasporto sono sospesi nelle giornate di festività infrasettimanali.

Oltre al servizio trasporto per l'accesso degli utenti al Centro ed il ritorno al loro domicilio, potrà essere richiesto dalla Comunità al Consorzio il servizio trasporto a supporto di 'gite' per accompagnare gli utenti/operatori/volontari in località site nel raggio di 200 km complessivi A/R dalla sede del Centro per partecipare ad attività programmate sul territorio provinciale.

Art. 3 - Mezzi

L'esecutore del servizio deve essere titolare di idonea autorizzazione per il servizio noleggio con conducente e si impegna a garantire l'effettuazione dei servizi in oggetto con personale di guida in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e con i seguenti mezzi idonei al trasporto:

- pulmino non attrezzato al trasporto di carrozzelle da n. 14 posti per il servizio trasporto dal domicilio al Centro/sedi provvisorie e ritorno;
- pulmino da n. 19 posti non attrezzato per il trasporto carrozzelle per le gite

pomeridiane.

Tutti i mezzi utilizzati devono essere in regola con le normative vigenti.

Il Consorzio solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli obblighi assicurativi nei confronti degli utenti trasportati nonché della manata scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 2.

Il servizio dovrà essere garantito dal Consorzio anche in caso di impedimento proprio o del proprio personale dipendente od incaricato. Il Consorzio dovrà in tal caso provvedere a trovare adeguata soluzione sostitutiva in modo da assicurare l'esecuzione del servizio a mezzo di autisti in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia, dandone tempestiva comunicazione alla Comunità.

Art. 4 - Responsabilità – copertura assicurativa

Il Consorzio è responsabile dei servizi affidati con il presente contratto.

Il Consorzio si impegna a garantire mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari o agli utenti, che dovranno altresì essere considerati terzi tra loro.

I massimali di assicurazione non dovranno esser inferiori all'importo di € 3.000.000,00 per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Copia delle polizze sarà depositata presso la Comunità all'atto della firma del contratto.

Art. 5 - Corrispettivi

I corrispettivi unitari dovuti dalla Comunità al Consorzio per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto sono i seguenti:

- € 30,76.= + IVA 10% per ciascun viaggio (A/R) da e verso il Centro/'sedi provvisorie', con pulmino di almeno n. 14 posti non attrezzato per il trasporto di carrozzelle;
- € 175,11.= + IVA 10% per ciascuna gita pomeridiana (A/R) con pulmino da n. 19 posti non attrezzato al trasporto di carrozzelle.

I corrispettivi sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa a carico del Consorzio.

Per 'viaggio' si intende il percorso necessario per trasportare gli utenti dal loro domicilio al Centro/'sedi provvisorie' ed il percorso di ritorno. Per 'gita' si intende l'accompagnamento, con conducente, degli utenti dal domicilio degli stessi alla località richiesta dagli operatori del Centro compreso il ritorno al loro domicilio.

Ai fini della previsione di spesa per il periodo luglio - ottobre 2018 sono stati ipotizzati n. 65 viaggi e n. 5 gite pomeridiane, per un corrispettivo complessivo per il periodo 01.07.2018 – 31.10.2018 pari ad € 2.874,95.= + IVA 10% (€ 287,50 .)= € 3.162,45 . = IVA inclusa.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a mezzo mandato del tesoriere della "Comunità" nel termine di trenta giorni dal ricevimento di fattura riepilogativa delle prestazioni rese nel periodo di riferimento. La richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione in merito a quanto addebitato, la contestazione sul servizio svolto o sui servizi fatturati sospenderà tale termine fino al loro chiarimento. La fattura si intende ricevuta nel momento in cui viene

protocollata da parte della Comunità. Nel caso che la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, la stessa si intende "ricevuta" con la data del protocollo in arrivo della Comunità della fattura fiscalmente a norma. Il pagamento della fattura si intende "avvenuto" alla data del mandato di pagamento. Il Consorzio è tenuto ad inviare distinte descrittive dei singoli viaggi effettuati e delle persone trasportate.

Il numero dei viaggi effettivamente svolti potrà essere inferiore rispetto a quello indicativamente previsto nel contratto considerando che questi dipendono dal numero di anziani e disabili che frequentano il Centro, dal loro domicilio e dalla necessità di attivare il servizio di trasporto.

Il Consorzio è altresì vincolato, se richiesto dalla Comunità, ad effettuare un numero annuo di viaggi superiore rispetto a quello previsto dal presente contratto sino al valore di un quinto del numero annuo previsto.

Il prezzo non è soggetto a revisione per tutto l'arco di vigenza contrattuale.

Art. 6 – Durata del servizio

Il presente contratto ha durata dal 01.07.2018 e sino al 31.10.2018.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Consorzio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Il Consorzio si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Art. 8 - Cessione e subaffidamento

La cessione o il subaffidamento del servizio senza consenso, o qualsiasi atto diretto ad occultarli, fanno sorgere per la Comunità il diritto a sciogliere il contratto e ad effettuare l'esecuzione della fornitura con oneri a carico del Consorzio, con rivalsa e fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno. Rimane invariata la responsabilità del Consorzio, che continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 9 Piano prevenzione corruzione e Codice comportamento

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione Comitato Esecutivo n. 10 dd. 30 gennaio 2017, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di comportamento vigente nella Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente contratto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

Il "Piano Triennale di Prevenzione della corruzione" è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol www.comunita.altavalsugana.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione" –

<http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Corruzione/piano-Triennale-di-Prevenzione-della-corruzione-2017-2019> .

Il “Nuovo Codice di comportamento dipendenti” è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol www.comunita.altavalsugana.tn.it, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Altri contenuti” – sottosezione “Corruzione”.

<http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Corruzione/nuovo-Codice-di-comportamento-dipendenti> .

A tal fine il Consorzio dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza e si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto piano e codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 10 – Penali e risoluzione contrattuale

Per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, quali a titolo esemplificativo la mancata effettuazione di trasporti o ritardi ingiustificati e non tempestivamente segnalati sull'orario previsto per il ritiro o l'accompagnamento degli utenti, la Comunità potrà richiedere al Consorzio il pagamento di una penale di importo pari a € 50,00.= se trattasi di inadempienze riferite al servizio trasporto a/da Centro/sedi provvisorie e di una penale di importo pari ad € 250,00.= se trattasi di inadempienze riferite al servizio trasporto a/da località richiesta (*gite pomeridiane*) oltre a richiedere l'effettuazione del trasporto ad altro soggetto. In tali casi il Consorzio è obbligato a pagare alla Comunità i maggiori oneri derivanti dalla effettuazione del servizio da parte di altro soggetto dietro semplice

comunicazione motivata della Comunità.

Il presente contratto potrà essere risolto nei casi di:

- violazione degli obblighi del Codice di comportamento;
- gravi irregolarità nell'organizzazione e gestione del servizio;
- diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti;
- rilevanti inadempimenti del Consorzio, tali da compromettere il risultato del servizio;
- frequenti (pari a cinque contestazioni) inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami scritti da parte della Comunità.

Qualora ricorra una delle cause citate, la Comunità potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto in diritto. In caso di risoluzione del contratto la Comunità si riserva la facoltà di chiedere al Consorzio il risarcimento dei maggiori danni che avesse a subire a causa dei fatti indicati e della necessità di procedere con un nuovo affidamento.

Art. 11 Obblighi

Il Consorzio si impegna:

- ad osservare tutte le norme previste dal codice della strada;
- ad utilizzare automezzi in regola con le normative vigenti;
- ad utilizzare per lo svolgimento del servizio del personale di sicura affidabilità che dovrà tener conto delle eventuali difficoltà delle persone trasportate e tenere una condotta di guida adeguata;
- a fornire un elenco nominativo dei conducenti abilitati al trasporto di persone impiegati nel servizio in parola;

- a comunicare i dati relativi all'assicurazione degli automezzi impiegati e dichiarati in sede di offerta;
- a dare comunicazione del nominativo del referente per il presente servizio ed il numero telefonico al quale far capo per comunicazioni urgenti;
- automezzi regolari sia nella manutenzione che nell'efficienza sia nelle autorizzazioni comunali e revisioni periodiche.
- a garantire il servizio anche in caso di impedimento proprio o del proprio personale dipendente od incaricato, provvedendo in tal caso a trovare adeguata soluzione sostitutiva in modo da assicurare l'esecuzione del servizio a mezzo di autisti in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia, dandone tempestiva comunicazione alla Comunità;
- a dare comunicazione immediata di eventuali lamentele o problemi riscontrati durante il servizio.

Il Consorzio inoltre si obbliga alla scrupolosa osservanza delle norme in vigore e di quelle che venissero emanate durante l'esecuzione del servizio in oggetto in materia contributiva (I.N.P.S.), assicurativa (I.N.A.I.L.), antinfortunistica e di diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999) secondo la legislazione italiana nei confronti dei propri dipendenti. Si impegna altresì ad applicare al personale dipendente il contratto collettivo provinciale di riferimento.

Art. 12 - Privacy

Il Consorzio garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto. Si impegna altresì a

trattare eventuali dati personali di persone fisiche, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione del presente contratto il Consorzio è nominato dalla Comunità Responsabile del trattamento. In quanto Responsabile, il Consorzio dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei sistemi - del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato.

Art. 13 - Controversie e Foro competente

Di regola gli inadempimenti previsti dal presente contratto sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e fissando il termine entro il quale gli stessi devono essere rimossi. E' facoltà di ciascuna delle parti di presentare le proprie controdeduzioni entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione. Per la definizione delle controversie non risolte nei termini di cui al primo comma il Foro competente è quello di Trento.

Art. 14 - Spese contrattuali e disposizioni fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata) sono a carico del Consorzio.

La registrazione del contratto viene richiesta solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il servizio dovrà svolgersi con la scrupolosa osservanza delle regole, condizioni e modalità previste dal presente contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente atto consta di n. 15 articoli, numerati da 1 a 15.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Per la Comunità | Per il Consorzio |
| Alta Valsugana e Bersntol | Trentino Autonoleggiatori |
| La Responsabile del | CTA |
| Servizio Socio Assistenziale | Il Presidente |
| Francesca Carneri | Lorenzo Laner |
| (Firma digitale) | (Firma digitale) |

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente contratto ed in particolare agli artt. 3 (mezzi), 6 (Durata del servizio), 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 10 (Penali e risoluzione contrattuale); 13 (Controversie e Foro competente); 14 (Spese contrattuali e disposizioni fiscali). Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Per la Comunità | Per il Consorzio |
| Alta Valsugana e Bersntol | Trentino Autonoleggiatori |
| La Responsabile del | CTA |

Imposta di bollo pari ad € 64,00.=
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015.

| | |
|------------------------------|------------------|
| Servizio Socio Assistenziale | Il Presidente |
| Francesca Carneri | Lorenzo Laner |
| (Firma digitale) | (Firma digitale) |